PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1491 di lunedì 05 giugno 2006

Prevenzione incendi: in vigore le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio

I nulla osta provvisori non saranno più validi dopo il 1 giugno 2009.

Pubblicità

Si accorciano i tempi per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. E' entrato in vigore il 1° giugno 2006 il decreto del Ministero dell'Interno **29 dicembre 2005** **"Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37."**

Il provvedimento prevede che i titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
Il decreto del Ministero dell'Interno **29 dicembre 2005** indica (art.2 comma 2) le caratteristiche della documentazione progettuale che deve essere allegata alla domanda di parere di conformità.

Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, **devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro il 1 giugno 2009.**

Dopo tale data i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'Art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero "abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'Art.3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività."
